

(N. 441)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

di concerto col **Ministro della Marina mercantile**

(SARAGAT)

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1949

Disposizioni per l'alienazione di navi mercantili a stranieri.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 156 del Codice della navigazione sottopone a regime d'autorizzazione l'alienazione a stranieri di navi già nazionalizzate ed iscritte nei registri marittimi e l'articolo 1184 dello stesso Codice commina una sanzione penale per l'alienazione della nave senza la prescritta autorizzazione.

Col decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 573, le anzidette norme furono, per la durata di un biennio, estese all'alienazione di navi o carati di navi, in costruzione, ovvero già costruite ma non ancora nazionalizzate per conto di cittadini, di società o di enti nazionali. Tale provvedimento di carattere temporaneo, fu determinato dall'esigenza di salvaguardare il patrimonio navale nazionale, del tutto insufficiente ai bisogni del Paese a seguito delle distruzioni belliche.

Cessata l'efficacia del provvedimento legislativo predetto alla data del 24 gennaio 1949,

il Ministero della Marina mercantile ha fatto presente l'opportunità di promuovere un disegno di legge, col quale si dia carattere permanente alle norme emanate in via temporanea nel 1946, giacchè permangono tuttavia e permarranno presumibilmente per lungo tempo ancora quelle esigenze di salvaguardia del patrimonio navale nazionale, che giustificarono l'emanazione del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 573.

Poichè la proposta del Ministero della marina mercantile è fondata su motivi di pubblico interesse, attinenti alla ricostruzione economica del Paese, si promuove l'unito disegno di legge, al quale tuttavia è sembrato opportuno dare carattere temporaneo limitandone l'efficacia per cinque anni, allo scadere dei quali potrà essere meglio valutato se sia necessario mantenere la limitazione alle libere contrattazioni che interessano la industria delle costruzioni navali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1953, le norme di cui agli articoli 156 e 1184 del Codice della navigazione sono estese all'alienazione di navi o carati di navi, in costruzione, ovvero già costruite ma non ancora nazionalizzate, per conto di cittadini, di società o di enti nazionali.